



Verbale Azioni Adeguamento Statuto del 26 settembre 2024

Ai Sig.ri Soci

Nome	Cognome
Fabio	Capuano
Lidia	D'Addario
Gianluigi	Coletta
Marta	De Cillia
Antonio	Lanata
Marianne Rose	Luna
Massimo	Erriquez
Nadzeya	Naurotskaya
Natallia	Kavalionak
Simone	Pavoletti
Alessandro	Petrocelli
Chiara	Pucciariello
Pietro	Calzedda
Fabian	Meder
Sara	Gini
Luca	Bosco
Marco	Simonetti
Miriam	Calvo
Silvano	Arcangeli
Emma	Zanesi
Sergio	Prodi

E ai Sig.ri Consiglieri:

Nome Cognome	Carica
Enrico Cori	VicePresidente
Eugenio Contatore	Segretario
Giulio Collavoli	Direttore del coro
Alessandro Taverni	Consigliere
Angela Prosperi	Consigliere
Don Sergio Prodi	Consigliere
Rita Ghini	Consigliere
Carla Morgantini	Consigliere

[Firma illeggibile]



Verbale Azioni Adeguamento Statuto del 26 settembre 2024

Oggetto: Evasione della richiesta di rettifica relativa alla domanda di registrazione al Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS)

Egregi Sig.ri Soci, Sig.ri Consiglieri,
come deliberato dall'assemblea del 26 Giugno 2023, l'associazione ha preparato e presentato richiesta di iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS). La richiesta, sottomessa il giorno 13 Agosto del 2024 è stata registrata con I.D. 1548228.

A fronte della suddetta registrazione, ci è pervenuta, a mezzo telematico, notifica richiedente azioni di rettifica e di integrazione dello statuto (per i dettagli si veda l'allegato "ASSOCIAZIONE PICCOLI CANTORI DI SAN NICOLA E SANTA LUCIA APS VERBALE RICHIESTA INTEGRAZIONI.pdf")

La rettifica riguarda primariamente l'assenza dell'acronimo "APS" o la dicitura per esteso "Associazione di promozione sociale" nella denominazione dell'Ente, che contravviene a quanto previsto dall'art. 35, co. 5 del D. Lgs 117/2017/2023.

A seguito della ricezione di tale notifica, il 16 Settembre 2024, il presidente dell'associazione, P. Mariano Raspanti, ha provveduto ad effettuare le modifiche richieste ed a sottoporre il perfezionamento richiesto, consistente nell'Adeguamento del nuovo Statuto, in fase di deposito % l'agenzia Delle Entrate di Pisa, con

- 1) L'aggiunta del testo "APS" (Associazione di Promozione Sociale) al nome dell'associazione che diviene dunque "Associazione Piccoli Cantori di San Nicola e Santa Lucia APS", come prescritto dall'art. 35, co. 5 del D. Lgs 117/2017.
- 2) L'inserimento di una miglioria di forma all'art. 11 dello Statuto attraverso la sostituzione del paragrafo: "il bilancio è depositato, presso il Registro Unico del Terzo Settore entro il 30 Giugno" con la seguente frase: "il bilancio è depositato, ogni anno, presso il Registro Unico del Terzo Settore entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio" così come modificato dalla Legge n.104 del 4 Luglio 2024.

Con la presente il Presidente informa i Sig.ri Soci ed il Consiglio Direttivo, di aver provveduto alla realizzazione di quanto richiesto dal Comune, ivi incluso la sottomissione del nuovo Statuto e la sua registrazione presso l'agenzia delle Entrate di Pisa.

Pisa, lì 26 Settembre 2024

Il Presidente Don Mariano Raspanti

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI PISA
UFFICIO TERRITORIALE DI PISA

27 SET. 2024

Registrato 986 SERIE INIZIAZIONALE AL SERVIZIO

Emilio Bortone

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"PICCOLI CANTORI DI SAN NICOLA E SANTA LUCIA - APS"

Articolo 1) COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

E' costituita l'associazione "Piccoli Cantori di San Nicola e Santa Lucia - APS", con sede in Pisa, via Santa Maria n. 2A, presso la Parrocchia di San Nicola, con rispetto delle norme dettate dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117 (Codice del Terzo Settore, CTS) e, per quanto compatibili, dagli articoli 14-42 del Codice Civile, nel particolare all'articolo 36. L'Associazione è costituita con durata a tempo indeterminato, ed è retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

Articolo 2) SCOPO E FINALITÀ

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, prevalentemente in ambito musicale e corale, a favore degli associati, loro familiari come pure di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, nel rispetto dei dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia di Associazioni, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Le attività di interesse generale di cui all'art. 5, co. 1 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117, coerenti con le finalità inserite e svolte in via esclusiva o principale, sono:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

P. Mariano



v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Articolo 3) ATTIVITÀ

Nello specifico, sono compiti dell'Associazione:

- sostenere e diffondere la ricerca dell'arte in tutte le sue forme, con particolare riguardo verso le discipline della musica.
- promuovere lo sviluppo artistico, culturale e civile dei soci e della comunità, nonché la pratica di ogni attività culturale, artistica, ricreativa e del tempo libero.
- organizzare e gestire attività ed eventi culturali, artistici, ricreativi e/o sportivo- dilettantistici rivolti alla realizzazione dello scopo sociale.
- organizzare attività didattiche e formative rivolte agli associati per la ricerca e l'approfondimento delle tematiche inerenti alle attività istituzionali promosse.
- organizzare attività di musicoterapia e di supporto nel campo dei disagi dell'età evolutiva (es. disturbi dell'attenzione), avvalendosi della collaborazione di volontari esperti e/o di altre associazioni specializzate nel settore dei servizi socio-sanitari, con cui collaborare.
- adoperarsi nella riqualificazione di beni pubblici inutilizzati, in partnership con le amministrazioni locali, con lo scopo di ospitare le attività di cui sopra (formazione, assistenza, etc.).

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale 19 Maggio 2021, n. 107.

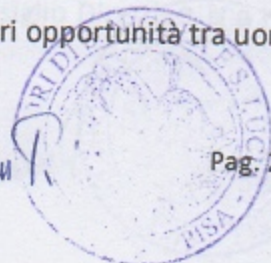
L'individuazione delle attività diverse sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.

Per il raggiungimento degli scopi sociali indicati, l'Associazione può avvalersi della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

Le attività dell'Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

V. Maurizio Pizzanti



Articolo 4) TIPOLOGIE DI SOCI

Sono Soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali dell'Associazione, previa iscrizione alla stessa. Possono far parte dell'Associazione, in qualità di Soci, sia persone fisiche sia enti del terzo settore o senza scopo di lucro, rappresentate dal legale rappresentante con un solo voto alle Assemblee sociali. Lo status di Associato non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazioni trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

Possono diventare Soci tutti coloro che, condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale. Il numero dei soci è illimitato. Per gli associati minore di età, il voto è esercitato dall'esercente la responsabilità genitoriale.

I Soci si dividono nelle seguenti categorie:

- a. Fondatori
- b. Ordinari
- c. Onorari.

Sono fondatori coloro che hanno fondato l'Associazione; sono ordinari coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione, operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono le quote associative; sono onorari quelle persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza: vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci.

Articolo 5) AMMISSIONE

Per essere ammessi a Socio è necessario presentare domanda scritta (anche via e-mail) al Consiglio Direttivo o alla persona da esso incaricata, dichiarando di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli Organi Sociali.

Il Consiglio Direttivo dovrà esprimersi in merito alla richiesta di ammissione entro 60 giorni dalla richiesta stessa. In caso di non ammissione, motivata dal Consiglio Direttivo, l'interessato potrà presentare ricorso entro 60 giorni all'Assemblea, che si pronuncerà in via definitiva.

Articolo 6) DIRITTI DEI SOCI

All'atto dell'ammissione, i Soci hanno diritto a ricevere la tessera sociale, di validità di un anno solare.

I Soci hanno diritto di frequentare i locali dell'Associazione ed eventuali sedi secondarie, di partecipare alle attività organizzate dall'Associazione stessa, nonché di usufruire di eventuali servizi e prestazioni erogati dall'Associazione con le modalità stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo. Hanno anche diritto di intervenire con diritto di voto alle assemblee, di eleggere gli Organi Sociali e di essere eletti negli stessi. Hanno altresì diritto di prendere visione dei bilanci e di esaminare i libri associativi, facendone esplicita richiesta scritta al Consiglio Direttivo, o a mezzo posta elettronica.

Articolo 7) OBBLIGHI DEI SOCI

P. Romano Refan



I Soci sono tenuti:

- al pagamento della quota sociale;
- al pagamento di eventuali quote e contributi sociali annuali e straordinari stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli Organi Sociali.

Articolo 8) CESSAZIONE

I Soci cessano di appartenere all'Associazione per morte, recesso, decadenza o radiazione.

Chi intende recedere deve comunicarlo in forma scritta (anche via e-mail) al Consiglio Direttivo, che dovrà far seguire apposita deliberazione di accettazione. Il recesso ha effetto immediato.

I Soci cessano di appartenere all'associazione per:

- decadenza automatica quando si rendono morosi nel pagamento della tessera e delle Quote Sociali senza giustificato motivo e nei termini stabiliti dal consiglio direttivo;
- radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio:
 - che non ottemperi in modo grave alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli Organi Sociali;
 - commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori l'Associazione o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio o alla destabilizzazione della vita associativa;
 - quando, in qualunque modo arrechino danni morali o materiali di una certa gravità all'Associazione.

I coristi o strumentisti, quando non partecipino alle prove per dodici mesi consecutivi, senza l'autorizzazione del Maestro Direttore del coro, sono esclusi da dette attività con delibera del Consiglio Direttivo ma rimangono soci salvo intendano recedere dall'Associazione.

Il provvedimento di radiazione deliberato a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo, potrà essere contestato dall'Associato entro e non oltre 30gg. dalla data di notifica. Il Consiglio Direttivo verificherà la sussistenza del ricorso e provvederà all'inserimento delle eventuali istanze nell'O.d.g. della prima Assemblea Ordinaria per la decisione. L'Associato radiato non potrà essere più riammesso ad eccezione dei Soci decaduti per morosità, i quali potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione. Tale riammissione in ogni caso sarà deliberata dal primo Consiglio Direttivo.

Articolo 9) PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito da:

- immobili e valori mobiliari di proprietà dell'Associazione;
- quote e contributi associativi, contributi di enti ed associazioni, erogazioni, donazioni, lasciti diversi, proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione;
- proventi da attività di raccolta fondi e da attività secondarie e strumentali ai sensi dell'art. 6 del codice del Terzo Settore;

P. Mariano *R. Sant'*

- rendite patrimoniali;
- eventuali fondi di riserva.

Articolo 10) DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.

Articolo 11) RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO

Il rendiconto economico-finanziario è relativo all'esercizio sociale, che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea, che lo approva a maggioranza, entro il 30 aprile dell'anno successivo.

E' a carico del Consiglio Direttivo predisporre un bilancio preventivo da sottoporre all'Assemblea dei Soci per approvazione.

Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare, in modo corretto e veritiero, la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione.

Il bilancio è depositato, ogni anno, presso il Registro Unico del Terzo Settore entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del CTS, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.

Articolo 13) LIBRI SOCIALI

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro dei Soci, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei Volontari che prestano il loro servizio in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, tenuto a cura dello stesso.

I Soci hanno diritto di esaminare i suddetti libri, facendone richiesta scritta (anche via e-mail) al Consiglio Direttivo.

Articolo 14) ORGANI

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci
- il Consiglio Direttivo;

P. Mariano



- l'Organo di Controllo;

Le cariche sociali di Presidente, Vice-Presidente, Segretario-Tesoriere, Rapporti con le istituzioni eccetera, sono oggetto di nomina del Consiglio Direttivo fra i membri eletti.

Articolo 15) L'ASSEMBLEA

Le Assemblee dei Soci possono essere ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, da un Socio nominato dall'Assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali. L'Assemblea ordinaria è convocata con un preavviso di almeno 8 giorni mediante comunicazione scritta (anche per e-mail) agli associati (come previsto dal comma 8 lettera 8 art. 148 del TUIR).

L'Assemblea deve essere convocata obbligatoriamente almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile di ciascun anno, per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario e dell'eventuale bilancio preventivo. Può inoltre essere convocata ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata e firmata da almeno 1/10 degli associati. La convocazione deve contenere, oltre che gli argomenti posti all'o.d.g., l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora delle riunioni, sia in prima che in seconda convocazione.

Le Assemblee sono effettuate in presenza presso la Segreteria dell'Associazione, sita in Via S. Maria, 2 – 56126 Pisa. Per motivate eccezioni è ammessa la partecipazione, individuale o collettiva, in via telematica. In questo caso, tutti i partecipanti dovranno essere identificabili e riconoscibili dal Presidente e/o dal Segretario del Consiglio.

L'Assemblea assolve ai seguenti compiti:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale ed il bilancio preventivo per quest'ultimo, proposti dal Consiglio Direttivo;
- elegge il Consiglio Direttivo e l'Organo di Controllo, ove costituito, ed all'eventuale revoca con maggioranza qualificata di due terzi dei Soci presenti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi direttivi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- decide sui ricorsi relativi all'ammissione e all'esclusione associati dei Soci;
- ratifica la nomina di eventuali Soci onorari, su proposta del Consiglio Direttivo;
- approva il rendiconto economico-finanziario consuntivo;
- approva gli stanziamenti per iniziative previste dal presente Statuto;
- approva gli eventuali regolamenti interni tra cui quello eventuale dei lavori assembleari;
- delibera in merito all'eventuale modifica dello Statuto e dell'Atto Costitutivo: tali modifiche potranno avvenire in Assemblea straordinaria, con la presenza dei 2/3 degli associati ed il voto della maggioranza fra i presenti in prima convocazione, e con il voto favorevole del 50% degli associati ed il voto favorevole dei 2/3 dei presenti, in seconda convocazione.
- delibera in merito allo scioglimento, alla trasformazione, alla fusione o alla scissione dell'Associazione;
- delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su tutti gli altri oggetti attribuiti dal Codice del Terzo Settore alla sua competenza.

R. Mammìano



- L'Assemblea straordinaria è convocata, anche in deroga agli 8 giorni di preavviso previsti per l'Assemblea ordinaria, ma con un preavviso minimo di 48 ore, in casi di particolare urgenza e ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno la metà più uno dei Soci salvo non si tratti di decidere sulle modifiche statutarie, dell'Atto Costitutivo e per lo scioglimento trasformazione fusione o scissione dell'Associazione.

Articolo 16) QUORUM E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei Soci. In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, in proprio o per delega. In entrambi i casi, delibera validamente a maggioranza dei voti dei Soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, salvo i casi nei quali lo Statuto preveda maggioranze diverse.

Nelle delibere di approvazione del rendiconto economico-finanziario e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i Consiglieri non hanno diritto di voto.

Ogni Socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun Socio può rappresentare fino ad un massimo di 3 Soci.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno 1/10 dei presenti.

Articolo 17) IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri, eletti dai Soci fondatori al momento della costituzione, o dall'Assemblea dei Soci. Esso opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato per gravi motivi.

Nella prima seduta il Consiglio Direttivo elegge a maggioranza fra i suoi membri il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario-Tesoriere e fissa le mansioni eventuali degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali.

Sono invitati permanenti del Consiglio Direttivo i membri dell'Organo di Controllo, il Direttore del coro, il Consulente ecclesiastico.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Allo scadere del mandato rimane in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo. In caso di dimissioni di un Consigliere, l'Assemblea potrà nominare il primo dei non eletti, ove presente, o procederà a nuova elezione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogniqualvolta il Presidente o la metà più uno dei Consiglieri lo ritengano necessario e, comunque, almeno una volta all'anno. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

F. Mariano Ruffano



Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi dell'Associazione. In particolare, il Consiglio Direttivo assolve ai seguenti compiti:

- redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- propone l'ammontare delle quote associative e le modalità di versamento, da ratificare nella prima Assemblea Ordinaria;
- redige il rendiconto economico-finanziario ed il bilancio preventivo, da sottoporre all'Assemblea;
- verifica eventuali scostamenti fra il bilancio preventivo ed il consuntivo parziale nell'anno di esercizio ed attua le misure necessarie affinché il bilancio effettivo risulti in linea con quello preventivo. Nel caso di eventi straordinari che evidenzino scostamenti significativi, potrà essere convocata una Assemblea straordinaria per informare i soci sulle cause, sul valore di scostamento e sulle proposte operative conseguenti.
- decide sull'impiego del residuo del bilancio da sottoporre all'Assemblea;
- cura la gestione di tutti i beni immobili e mobili di proprietà dell'Associazione;
- cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
- svolge tutte le attività necessarie e funzionali alla gestione dell'Associazione;
- delibera sull'ammissione di nuovi Soci;
- delibera eventuali azioni disciplinari nei confronti dei Soci;
- delibera sulla esclusione dei Soci;
- nomina il Maestro Direttore del coro e ne propone la revoca;
- redige gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività;
- favorisce la partecipazione dei Soci all'attività dell'Associazione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono effettuate in presenza presso la Segreteria dell'Associazione, sita in Via S. Maria, 2 – 56126 Pisa. Per motivate eccezioni è ammessa la partecipazione, individuale o collettiva, in via telematica. In questo caso, tutti i partecipanti dovranno essere identificabili e riconoscibili dal Presidente e/o dal Segretario del Consiglio.

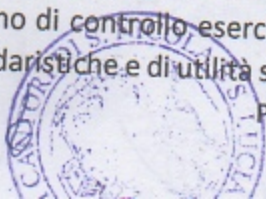
Articolo 18) L'Organo di Controllo

L'Organo di controllo, monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge e può essere esteso fino ad un massimo di tre persone, se necessario, elette dall'Assemblea dei Soci.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed

P. Maurizio Ruffano



attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 19) IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento delle attività sociali. Rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio, ne è il legale rappresentante e ad esso spetta la firma degli atti sociali. E' autorizzato ad eseguire incassi ed accettazioni di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo provenienti da enti pubblici, aziende e privati. E' eletto dal Consiglio Direttivo ed ha la stessa durata di quest'ultimo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo, gestisce l'ordinaria amministrazione dell'Associazione sulla base degli indirizzi emanati da tali organi, ai quali riferisce dell'attività svolta.

Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente. In caso sia impedito per qualsiasi causa all'esercizio delle proprie funzioni, viene sostituito dal Vice Presidente in ogni sua attribuzione.

Articolo 20) IL SEGRETARIO-TESORIERE

Il Segretario-Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo e resta in carica fino alla decadenza di quest'ultimo. E' responsabile della custodia dei libri sociali, dei bilanci, della documentazione contabile dell'Associazione e dei verbali delle deliberazioni degli organi previsti dal presente Statuto. Cura la gestione contabile dell'Associazione e prepara il rendiconto economico-finanziario da presentare all'Assemblea.

Articolo 21) IL DIRETTORE DEL CORO

Il Direttore del coro è nominato dal Consiglio Direttivo. Il suo incarico ha durata illimitata, fino a revoca dello stesso o dimissioni. E' invitato permanente del Consiglio Direttivo.

Il Direttore del coro ha la titolarità delle scelte artistiche. Esprime il proprio parere sulla richiesta di ammissione dei Soci cantori. Definisce l'organico del coro per le esecuzioni. E' facoltà del Direttore del coro inserire volontari estranei all'Associazione in qualità di musicisti.

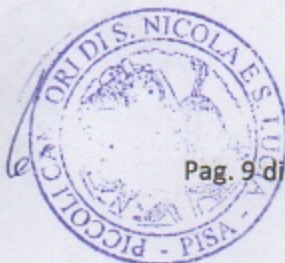
Articolo 22) IL CONSULENTE ECCLESIASTICO

Il Consulente Ecclesiastico è un sacerdote che ricopre la funzione di assistente spirituale dell'Associazione. E' invitato permanente del Consiglio Direttivo, con poteri consultivi e non deliberativi.

Articolo 23) SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

P. Maniaco

Refan



Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci. Stesso quorum si applica per decidere sulla trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

L'Assemblea, all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge, a favore di altri Enti del Terzo Settore.

Articolo 24) TUTELA DENOMINAZIONE ASSOCIAZIONE

La denominazione dell'Associazione "Piccoli Cantori di San Nicola e Santa Lucia" è di proprietà dell'Associazione.

Articolo 25) RISOLUZIONE CONTROVERSIE E RINVIO

Per qualunque controversia sorgesse in dipendenza dalla esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di contenzioso, i Soci si impegnano a non aderire ad altra autorità oltre all'Assemblea dei Soci, compresa quella giudiziaria.

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117 (codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

M. G. M.
AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI PISA
UFFICIO TERRITORIALE DI PISA

27 SET. 2024

Registrato 986 SERIE III

IL FUNZIONARIO ADDETTO AL SERVIZIO
Emilio Barone

P. Moriano

R. F. G.

